



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 662-2023 - Seduta N° 3817 - del 07/07/2023 - Numero d'Ordine 32

Prot/2023/984257

Oggetto Avviso pubblico "Formare per occupare" approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1122/2022 – sostituzione del paragrafo 5.3

Struttura Proponente Settore sistema regionale della formazione

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

| Componenti della Giunta | | Presenti | Assenti |
|--------------------------|---------------------------------------|----------|---------|
| Giovanni TOTI | Presidente della Giunta Regionale | X | |
| Alessandro PIANA | Vicepresidente della Giunta Regionale | X | |
| Andrea BENVEDUTI | Assessore | X | |
| Simona FERRO | Assessore | X | |
| Giacomo Raul GIAMPEDRONE | Assessore | | X |
| Angelo GRATAROLA | Assessore | | X |
| Augusto SARTORI | Assessore | X | |
| Marco SCAJOLA | Assessore | X | |
| | | 6 | 2 |

Relatore alla Giunta SCAJOLA Marco

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta
Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 17 sub

Elementi di corredo all'Atto:

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+);
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 15.7.2022 C(2022) 4787 final che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana - CCI 2021IT16FFPA001;
- il Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027 CCI 2021IT05SFPR007 approvato con Decisione di esecuzione C(2022)5346 della Commissione Europea in data 19 luglio 2022;
- la deliberazione del Consiglio regionale 25 ottobre 2022, n. 19 di presa d'atto del Programma regionale Liguria FSE+ 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione C(2022)5346 della Commissione Europea in data 19 luglio 2022;
- il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di dati personali" e ss.mm.ii. (D.Lgs. 101/2018);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- la legge 3 marzo 2009, n. 18 recante ratifica della "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP)";
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la legge del 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo 2014-2020 e ss.mm.ii, a cui si fa riferimento nelle more dell'adozione della nuova norma nazionale in materia di ammissibilità delle spese per il periodo 2021-2027;
- la legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 "Norme regionali per la promozione del lavoro" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 "Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento" e ss.mm.ii.;

- la legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- la legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 “Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale” ed in particolare l’art. 3 relativo alle funzioni di ALFA in materia di istruzione e formazione;
- il Piano Triennale Regionale dell’Istruzione della Formazione e del Lavoro 2010 – 2012 della Regione Liguria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2, prorogato ai sensi dell’art. 56 comma 4 della L.R. 18/2009;
- la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2010, n. 28 con la quale sono stati approvati il modello di accreditamento degli organismi formativi della Regione Liguria e l’Avviso per la presentazione delle domande di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione professionale nella Regione Liguria ed i relativi criteri di valutazione;
- la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2017, n. 45 ad oggetto “Approvazione delle Linee guida della Regione Liguria per la formazione continua e permanente”;
- la deliberazione di Giunta regionale 1° luglio 2022, n. 612 “Applicazione alla programmazione PR FSE+ 2021-2027 delle disposizioni operative adottate per la programmazione POR FSE 2014-2020” che conferma, per la programmazione PR FSE+ 2021/2027, l’applicazione delle vigenti disposizioni operative della programmazione POR FSE 2014-2020 per quanto compatibili;
- la deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2023, n. 548 di “Individuazione di ALFA quale Organismo intermedio (OI) del PR LIGURIA FSE+ 2021-2027 e approvazione dello schema di accordo ai sensi dell’art. 71 comma 3 del Reg (UE) 2021/1060 tra l’Autorità di Gestione e ALFA in qualità di OI e dell’atto di nomina di ALFA quale responsabile del trattamento dei dati per le funzioni svolte in qualità di OI”;
- il decreto del Dirigente 21 dicembre 2022, n. 8152 “Presenza d’atto della “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del Programma regionale Liguria FSE + 2021-2027 del 16 dicembre 2022;
- il decreto del Dirigente 27 aprile 2023, n. 2817 “Approvazione ulteriori integrazioni al Manuale dei controlli di primo livello del FSE 2014-2020 approvato con decreto dirigenziale del 22 dicembre 2017, n. 6525”;
- il decreto del Dirigente 26 giugno 2023, n. 4290 “Approvazione del documento di descrizione del sistema di gestione e controllo del PR Liguria FSE+ 2021-2027 (Si.ge.co.)

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale 18 novembre 2022, n. 1122, “Approvazione dell’avviso pubblico per la presentazione di operazioni relative ad azioni di formazione con vincolo occupazionale “Formare per occupare” - Programma Regionale FSE+ 2021-2027 Regione Liguria, Priorità 1 Occupazione, Obiettivo Specifico ESO4.1.”;

CONSIDERATO che nell’ambito del confronto partenariale propedeutico all’attuazione del Programma Regionale FSE+ 21-27, sono stati segnalati da parte degli stakeholder alcuni spunti volti a migliorare la partecipazione all’avviso “Formare per occupare” e sono stati chiesti chiarimenti in ordine ad alcuni passaggi procedurali con particolare riferimento alla gestione degli accordi assunzionali ed alla tipologia dei contratti di lavoro ammessi ai fini del conseguimento degli obiettivi occupazionali richiesti dall’Avviso;

POSTO che è volontà della Regione creare le condizioni per incentivare la massima partecipazione all’Avviso pubblico, che ha tra i necessari presupposti il coinvolgimento di organizzazioni e imprese che assumono gli obblighi assunzionali rispetto ad almeno il 60% degli allievi che concludono i percorsi formativi;

RITENUTO pertanto di fornire con il presente provvedimento alcune precisazioni, che non modificano la sostanza dell'Avviso pubblico approvato, nell'ottica di incentivare la maggiore partecipazione allo stesso da parte di tutti gli stakeholder coinvolti al fine di consentire l'avvio di un maggior numero di corsi di formazione e garantire di conseguenza maggiori opportunità occupazionali per le persone in cerca di lavoro;

RITENUTO pertanto di sostituire integralmente il paragrafo 5.3 dell'Avviso "Formare per occupare" con il testo che segue:

"5.3 Accordo per l'assunzione

Gli interventi formativi di cui sopra dovranno essere corredati da accordi specifici e diretti all'inserimento lavorativo, documentati come qui di seguito descritto.

Le proposte progettuali dovranno essere corredate, pena l'inammissibilità, da un verbale di accordo per l'assunzione, stipulato tra le parti, relativo alla condivisione del piano di assunzioni aziendale e alla necessità di effettuare gli interventi formativi proposti ai fini assunzionali.

Nel caso l'impresa firmataria dell'accordo, per sopraggiunte difficoltà, non si trovi in grado di adempiere all'obbligo occupazionale preso, su motivata richiesta del soggetto attuatore può essere autorizzata la sostituzione con altra impresa mediante subentro o firma di un nuovo accordo.

Si precisano di seguito gli elementi necessari dell'accordo:

- a) Riportare i dati identificativi e organizzativi dei soggetti che assumono l'impegno assunzionale (es: impresa: tipo di impresa, numero dei dipendenti, ecc);
- b) Indicare in modo chiaro e preciso il titolo, la durata del/i corso/i formativo/i e l'eventuale denominazione della figura professionale di riferimento in caso di rilascio di qualificazione;
- c) Prevedere una dichiarazione d'impegno non condizionato ad assumere almeno il 60% degli allievi idonei al termine di ogni edizione di corso da parte di una o più imprese;
- d) Specificare che entro 60 gg. dalla fine di ogni edizione di corso si procederà agli inserimenti in azienda, precisando la **tipologia di contratto di lavoro (a tempo indeterminato/apprendistato, a tempo determinato) e la durata stabilita per i contratti a tempo determinato, comunque uguale o superiore a sei mesi**. Nel rispetto di tali caratteristiche sono validi anche i contratti di somministrazione di lavoro;
- e) Essere sottoscritto dal legale rappresentante/i del soggetto/i che assume l'impegno assunzionale e dai rappresentanti sindacali d'impresa (RSU) o da almeno due delle Associazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative di livello territoriale, comunque non inferiore a quello provinciale, firmatarie del C.C.N.L. di riferimento. Nel caso di imprese che non hanno costituito una RSU interna, l'accordo può essere sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni di categoria rappresentative cui l'impresa aderisce ovvero raggiunto in sedi previste dai CCNL di riferimento come Enti bilaterali o Comitati misti paritetici, ove presenti.
- f) Riportare le sottoscrizioni in forma chiaramente leggibile e accompagnate dall'indicazione del nome e cognome e dal titolo di rappresentanza;
- g) Essere prodotto in originale o copia conforme.

L'accordo dovrà essere sottoscritto da ogni impresa partecipante.

Non saranno accettate proposte progettuali corredate da accordi che prevedano:

- **rapporti lavorativi a tempo determinato inferiori ai 6 mesi. Il termine può essere ridotto solo nel caso in cui la vigente normativa o il contratto collettivo nazionale di settore impongano termini più brevi per la durata dei contratti di lavoro;**
- **rapporti lavorativi con contratto a tempo parziale (part-time) inferiori alle 24 ore settimanali.**

Non saranno ammissibili proposte progettuali che prevedano impegni assunzionali riconducibili - tra l'altro - ai casi di esclusione di cui all'art. 31 del D.lgs. 150/2015 per gli incentivi assunzionali, come di seguito sinteticamente riportato:

- a. impegni in attuazione di obblighi preesistenti, stabiliti da norme di legge o della contrattazione collettiva;
- b. impegni che violino il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- c. impegni assunti da datori di lavoro che abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazioni aziendali, salvi i casi ammissibili in cui gli impegni assunzionali siano finalizzati all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso o a professionalità diverse da quelle possedute dai lavoratori sospesi, oppure da impegnare in diverse unità produttive, ovvero siano in atto piani di ristrutturazione aziendale a seguito di nuove commesse;
- d. impegni assunti da datori di lavoro che presentino assetti proprietari/societari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che ha licenziato nei 6 mesi precedenti.

Per essere ammessi, i partecipanti dovranno autocertificare, ai sensi del DPR 445/2000, di non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione dai benefici assunzionali di cui ai punti 5 a,b,c,d; ovvero di trovarsi in uno dei casi di cui al punto c. salvo comprovare successivamente quanto dichiarato con idonea documentazione.

Il mancato rispetto degli impegni assunzionali di almeno il 60% degli allievi formati, comporta la revoca totale del finanziamento.

Unicamente nel caso in cui per motivi di forza maggiore le imprese si trovino nell'impossibilità di rispettare l'impegno assunzionale nella percentuale di almeno il 60%, su istanza sottoscritta da tutti i soggetti firmatari dell'accordo, l'amministrazione concedente potrà procedere all'erogazione del finanziamento pubblico concesso con la seguente modalità:

- > il 70% per la formazione erogata dall'organismo formativo;
- > a seconda della percentuale di inserimento occupazionale erogazione dell'ulteriore finanziamento pubblico come segue:
 - inserimento di almeno il 40% idonei: + 20% finanziamento pubblico
 - inserimento di almeno il 20% idonei: + 10% finanziamento pubblico

- inserimento inferiore al 20% idonei: nessun ulteriore finanziamento pubblico.

La comprovata rinuncia all'offerta di lavoro da parte dell'allievo individuato, in mancanza di altri allievi idonei equivale, ai fini degli esiti occupazionali, ad una avvenuta assunzione.”

RITENUTO altresì di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Regione Liguria Sezione FSE+;

RITENUTO infine di attuare uno specifico monitoraggio dell'andamento delle candidature presentate in risposta all'Avviso in parola al fine di consentire le opportune valutazioni in merito alla durata del periodo di apertura dello stesso ovvero alla sua eventuale revisione;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Formazione, Orientamento, Programmi comunitari di competenza;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di sostituire integralmente il paragrafo 5.3 dell'Avviso “Formare per occupare”, approvato con DGR 1122/2022, con il testo che segue:

“5.3 Accordo per l'assunzione

Gli interventi formativi di cui sopra dovranno essere corredati da accordi specifici e diretti all'inserimento lavorativo, documentati come qui di seguito descritto.

Le proposte progettuali dovranno essere corredate, pena l'inammissibilità, da un verbale di accordo per l'assunzione, stipulato tra le parti, relativo alla condivisione del piano di assunzioni aziendale e alla necessità di effettuare gli interventi formativi proposti ai fini assunzionali.

Nel caso l'impresa firmataria dell'accordo, per sopraggiunte difficoltà, non si trovi in grado di adempiere all'obbligo occupazionale preso, su motivata richiesta del soggetto attuatore può essere autorizzata la sostituzione con altra impresa mediante subentro o firma di un nuovo accordo.

Si precisano di seguito gli elementi necessari dell'accordo:

- a) Riportare i dati identificativi e organizzativi dei soggetti che assumono l'impegno assunzionale (es: impresa: tipo di impresa, numero dei dipendenti, ecc);
- b) Indicare in modo chiaro e preciso il titolo, la durata del/i corso/i formativo/i e l'eventuale denominazione della figura professionale di riferimento in caso di rilascio di qualificazione;
- c) Prevedere una dichiarazione d'impegno non condizionato ad assumere almeno il 60% degli allievi idonei al termine di ogni edizione di corso da parte di una o più imprese;
- d) Specificare che entro 60 gg. dalla fine di ogni edizione di corso si procederà agli inserimenti in azienda, precisando la **tipologia di contratto di lavoro (a tempo indeterminato/apprendistato, a tempo determinato) e la durata stabilita per i contratti a tempo determinato, comunque uguale o superiore a sei mesi**. Nel rispetto di tali caratteristiche sono validi anche i contratti di somministrazione di lavoro;

- e) Essere sottoscritto dal legale rappresentante/i del soggetto/i che assume l'impegno assunzionale e dai rappresentanti sindacali d'impresa (RSU) o da almeno due delle Associazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative di livello territoriale, comunque non inferiore a quello provinciale, firmatarie del C.C.N.L. di riferimento. Nel caso di imprese che non hanno costituito una RSU interna, l'accordo può essere sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni di categoria rappresentative cui l'impresa aderisce ovvero raggiunto in sedi previste dai CCNL di riferimento come Enti bilaterali o Comitati misti paritetici, ove presenti.
- f) Riportare le sottoscrizioni in forma chiaramente leggibile e accompagnate dall'indicazione del nome e cognome e dal titolo di rappresentanza;
- g) Essere prodotto in originale o copia conforme.

L'accordo dovrà essere sottoscritto da ogni impresa partecipante.

Non saranno accettate proposte progettuali corredate da accordi che prevedano:

- **rapporti lavorativi a tempo determinato inferiori ai 6 mesi. Il termine può essere ridotto solo nel caso in cui la vigente normativa o il contratto collettivo nazionale di settore impongano termini più brevi per la durata dei contratti di lavoro;**
- **rapporti lavorativi con contratto a tempo parziale (part-time) inferiori alle 24 ore settimanali.**

Non saranno ammissibili proposte progettuali che prevedano impegni assunzionali riconducibili - tra l'altro - ai casi di esclusione di cui all'art. 31 del D.lgs. 150/2015 per gli incentivi assunzionali, come di seguito sinteticamente riportato:

- a) impegni in attuazione di obblighi preesistenti, stabiliti da norme di legge o della contrattazione collettiva;
- b) impegni che violino il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- c) impegni assunti da datori di lavoro che abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazioni aziendali, **salvi i casi ammissibili in cui gli impegni assunzionali siano finalizzati all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso o a professionalità diverse da quelle possedute dai lavoratori sospesi, oppure da impegnare in diverse unità produttive, ovvero siano in atto piani di ristrutturazione aziendale a seguito di nuove commesse;**
- d) impegni assunti da datori di lavoro che presentino assetti proprietari/societari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che ha licenziato nei 6 mesi precedenti.

Per essere ammessi, i partecipanti dovranno autocertificare, ai sensi del DPR 445/2000, di non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione dai benefici assunzionali di cui ai punti 5 a,b,c,d; ovvero di trovarsi in uno dei casi di cui al punto c. salvo comprovare successivamente quanto dichiarato con idonea documentazione.

Il mancato rispetto degli impegni assunzionali di almeno il 60% degli allievi formati, comporta la revoca totale del finanziamento.

Unicamente nel caso in cui per motivi di forza maggiore le imprese si trovino nell'impossibilità di rispettare l'impegno assunzionale nella percentuale di almeno il 60%, su istanza sottoscritta da tutti i soggetti firmatari dell'accordo, l'amministrazione concedente potrà procedere all'erogazione del finanziamento pubblico concesso con la seguente modalità:

- > il 70% per la formazione erogata dall'organismo formativo;
- > a seconda della percentuale di inserimento occupazionale erogazione dell'ulteriore finanziamento pubblico come segue:
 - inserimento di almeno il 40% idonei: + 20% finanziamento pubblico
 - inserimento di almeno il 20% idonei: + 10% finanziamento pubblico
 - inserimento inferiore al 20% idonei: nessun ulteriore finanziamento pubblico.

La comprovata rinuncia all'offerta di lavoro da parte dell'allievo individuato, in mancanza di altri allievi idonei equivale, ai fini degli esiti occupazionali, ad una avvenuta assunzione.”

2. di dare evidenza delle modifiche come sopra apportate mediante inserimento di specifica nota contenente il riferimento al presente provvedimento;
3. di attuare uno specifico monitoraggio dell'andamento delle candidature presentate in risposta all'Avviso di cui al punto 1 al fine di consentire le opportune valutazioni in merito alla durata del periodo di apertura dello stesso ovvero alla sua eventuale revisione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Regione Liguria Sezione FSE+;
5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri per il bilancio regionale.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2023-AC-700

| Compito | Completato da | In sostituzione di | Data di completamento |
|--|------------------|--------------------|-----------------------|
| Approvazione Amministratore proponente | Marco SCAJOLA | | 03/07/2023 18:10 |
| * Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile) | Michele SCARRONE | | 29/06/2023 14:39 |
| * Approvazione Legittimità | Monica BARATTA | | 29/06/2023 12:26 |
| * Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile) | Paolo BUFALINI | | 29/06/2023 10:01 |
| * Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria) | Paolo BUFALINI | | 29/06/2023 10:01 |

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:
Sito web della Regione Liguria